

N. R.G. 6177/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE

in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6177 del ruolo generale dell'anno 2022
vertente tra

A [REDACTED] S.P.A.

attrice, con gli avv.ti [REDACTED]

e

FALLIMENTO T [REDACTED]

convenuto, con gli avv.ti [REDACTED]

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16.1.2025, e perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo.

Con citazione notificata in data 27.5.2022 A [REDACTED] (da ora, per brevità, A [REDACTED]) ha convenuto in giudizio il fallimento di T [REDACTED] (da ora T [REDACTED]), esponendo, in sintesi,



che: a) aveva commissionato una serie di trasporti al vettore T [REDACTED], allora *in bonis*; b) T [REDACTED] si era avvalsa, a sua volta, di propri sub-vettori per l'esecuzione dei trasporti commissionati da A [REDACTED]; c) con sentenza in data 23.4.2019, il Tribunale di Brescia aveva dichiarato il fallimento di T [REDACTED]; d) a tale data, il credito della società fallita nei confronti di A [REDACTED], quale corrispettivo dei trasporti effettuati, ammontava € 72.667,18=; e) in data 10.12.2019, A [REDACTED] quale coobbligata in solido *ex art. 7 ter*, d.lgs. 286/2005, provvedeva al pagamento diretto in favore del sub-vettore A [REDACTED] di € 18.746,83= e, in data 30.5.2022, al pagamento sempre diretto in favore del sub-vettore T [REDACTED] sas. di € 4.560,80=; f) a fronte della richiesta formulata dal fallimento di T [REDACTED] di pagamento dell'intero importo di € 72.667,18=, A [REDACTED] corrispondeva alla curatela la minor somma di € 49.359,55=, pari alla differenza tra il debito originario e quanto complessivamente pagato ai due sub-vettori per l'importo di € 23.307,63=, ritenendo così validamente ed efficacemente saldato il proprio debito.

Ciò premesso, ha chiesto che il tribunale volesse accertare l'insussistenza del (preteso) maggior credito vantato dal fallimento, alla luce dei pagamenti da lei eseguiti *medio tempore* in favore dei sub-vettori.

Il fallimento T [REDACTED] si è costituito in giudizio, non contestando, in sostanza, la ricostruzione dei fatti operata dalla società attrice (limitandosi a dubitare dell'effettività dei pagamenti eseguiti in favore dei subvettori).

Ha tuttavia formulato domanda riconvenzionale di condanna di A [REDACTED] al pagamento della somma di € 23.307,63=, contestando l'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati ai sub-vettori.

All'udienza del 6.4.2023, il difensore del fallimento di T [REDACTED] ha dichiarato di non contestare "*il pagamento dei due sub-vettori da parte dell'attrice, per gli importi indicati*".

La causa, istruita documentalmente, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

2. Premessa in fatto.

I fatti rilevanti ai fini della decisione (come riepilogati *sub* 1.) sono sostanzialmente pacifici fra le parti (salvo quanto si dirà *infra*, *sub* 5.), occorrendo quindi stabilire nel presente giudizio, unicamente, se i



pagamenti effettuati dalla mittente A [REDACTED] in favore dei sub-vettori in data successiva alla dichiarazione di fallimento del vettore T [REDACTED], abbiano, o meno, efficacia liberatoria nei confronti del concorso.

Va, in particolare, confermato che entrambi i pagamenti effettuati da A [REDACTED] in favore dei sub-vettori (rispettivamente, in data 10.12.20219 e 30.5.2022) risultano successivi alla dichiarazione di fallimento di T [REDACTED] (sentenza in data 23.4.2019).

3. In diritto.

Controversie di tenore analogo a quella in esame sono state già affrontate dalla giurisprudenza di merito che ha adottato soluzioni decisamente contrastanti, ritenendo il pagamento effettuato dal mittente direttamente in favore del sub-vettore, opponibile (e perciò liberatorio) nei confronti del fallimento del vettore o, al contrario, inopponibile.

Ritiene il tribunale sicuramente preferibile la seconda soluzione.

L'art. 7 *ter* d.lgs. 286/2005 prevede, come noto, che *“il vettore di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”*.

La norma, di carattere speciale, stabilisce chiaramente la regola della responsabilità solidale di tutti *“coloro che hanno ordinato il trasporto”* nei confronti del sub-vettore (ossia del soggetto che lo ha concretamente effettuato), in un'ottica di evidente rafforzamento della tutela dei diritti del sub-vettore.

Si contrappongono a tale regola i principi della *“concorsualità sistematizzata”* propri della disciplina del fallimento, alla stregua dei quali è affidata al curatore la realizzazione dell'attivo fallimentare (c.d. universalità oggettiva del fallimento) al fine della sua ordinata distribuzione nell'ambito dei riparti



fallimentari, nel rispetto delle regole della *par condicio creditorum* e dell'ordine legale delle cause di prelazione.

Sulla scorta di tale premessa, non può non essere rilevato come il pagamento eseguito direttamente dalla mittente A [REDACTED] in favore dei sub-vettori produca, al contempo, un duplice effetto.

Con tale pagamento, la mittente estingue difatti, al contempo, il proprio debito nei confronti della società poi fallita (derivante dal contratto di trasporto) e quelli di quest'ultima nei confronti dei sub-vettori (derivanti, a loro volta, dagli ulteriori contratti di trasporto) ed entrambi i pagamenti (ossia quello ricevuto dalla società fallita e quello da questa effettuato), qualora successivi alla dichiarazione di fallimento, risultano inefficaci *ex art. 44 l.f.*

Il pagamento effettuato dalla mittente risulta quindi incompatibile, come anticipato, con le regole proprie della disciplina fallimentare che vuole che le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo fallimentare siano distribuite, in sede di riparto, nel rispetto delle cause legittime di prelazione e perciò, eventualmente, in favore di creditori avente grado poziore rispetto ai sub-vettori.

Non appare perciò condivisibile l'affermazione della giurisprudenza di merito richiamata da parte attrice, secondo cui *"il subvettore, esercitando l'azione verso il mittente originario ai sensi dell'art. 7 ter, non viola la par condicio creditorum né in nessun altro modo lede i diritti degli altri creditori, perché non consegue il pagamento con risorse appartenenti alla massa fallimentare; al contrario, rivolgendosi ad altro soggetto verso cui la legge gli riconosce azione, avvantaggia i creditori concorsuali, perché si sottrae al concorso e rinuncia ad essere soddisfatto con somme della Procedura. È vero che contro quest'ultima il mittente, che abbia eventualmente pagato sia il vettore che il subvettore, può rivendicare un credito restitutorio, ma lo farebbe sempre nel concorso degli altri creditori e nel rispetto della par condicio, come avrebbe fatto il subvettore se si fosse insinuato nel passivo fallimentare. Ove il mittente, invece, abbia pagato solo il subvettore e non il vettore fallito, il Fallimento perderebbe la possibilità di ottenere il corrispettivo dal mittente (che gli opporrebbe di aver già pagato al subvettore), ma ciò si tradurrebbe in una mancata entrata per la Procedura, derivante da un meccanismo legislativamente previsto, non già in una lesione della par condicio creditorum"*.



Va infatti ribadito che il pagamento effettuato dal mittente – direttamente in favore del sub-vettore, creditore, a sua volta, del fallito – sottrae all’attivo del fallimento l’utilità rappresentata dal credito vantato dal (poi) fallito nei confronti del mittente; tale pagamento, qualora ritenuto opponibile al fallimento sottrarrebbe difatti tale utilità alla massa dei creditori, attribuendolo direttamente al sub-vettore in violazione dei diritti degli eventuali creditori poziori.

La specialità della regola fallimentare prevale pertanto sulla disciplina di cui all’art. 7 *ter* d.lgs. 286/2005: il curatore realizza il credito vantato dalla società poi fallita nei confronti della società committente e provvede poi alla distribuzione del ricavato nel rispetto delle regole del concorso, assegnandolo, come detto, ai creditori di grado poziore, laddove sussistenti.

Si osserva d’altronde come il caso in esame presenti carattere di affinità a quello del pagamento effettuato dal *debitor debitoris* in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, ove l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato non dubita dell’inefficacia del pagamento successivo all’apertura del concorso.

Così, fra le altre, Cass. 10867/2020, secondo cui *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, essendo l'effetto satisfattivo per il creditore procedente rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un momento che, in quanto posteriore alla declaratoria fallimentare, sconta la sanzione dell'inefficacia”*.

L’inefficacia del pagamento effettuato dal *debitor debitoris* in favore del creditore del soggetto fallito costituisce d’altronde il presupposto di quelle ulteriori pronunce che affermano che *“in tema di ripetizione dell'indebito, il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in qualità di "debitor debitoris", versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ha diritto a ottenere da quest'ultimo la restituzione di quanto corrisposto, ma il termine di prescrizione della relativa azione decorre [...]”* (Cass. 621/2022).



Analogamente, in tema di revocatoria ex art. 67 l.f. del pagamento del debito del fallito effettuato dal terzo con denaro proprio, per giurisprudenza costante, tale pagamento risulta revocabile qualora il terzo abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento (fra le altre, Cass. 13165/2020, secondo cui *“la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 l.fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento”*).

Situazione che ricorre anche quando il terzo, nell'eseguire il pagamento, estingua, al contempo, il proprio debito nei confronti del (poi) fallito, concretandosi anche in questo caso un depauperamento del patrimonio di quest'ultimo.

Ulteriori pronunce della giurisprudenza di legittimità confermano poi la revocabilità del pagamento del terzo (che abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento) anche quando il pagamento sia stato effettuato dal terzo in adempimento di un'obbligazione propria (così Cass. 6282/2016, secondo cui *“la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67, comma 2, l.fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato dal terzo garante, purché risulti che questi, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa verso il debitore principale prima dell'apertura del fallimento”*).

Il sistema fallimentare appresta pertanto specifici rimedi a tutela della piena attuazione della regola della *par condicio creditorum*, o del suo eventuale ripristino.

Si tratta poi, come anticipato di un sistema che ha carattere speciale, trovando il suo presupposto nell'insolvenza del debitore dichiarato fallito e che risulta perciò destinato a prevalere sulle norme di diritto comune che regolano i rapporti fra soggetti *in bonis*.

Ne deriva che va ribadita l'inopponibilità – *tout court* – al fallimento dei pagamenti postfallimentari effettuati dalla mittente A [REDACTED] pur coobbligata in solido, in favore dei sub-vettori, senza necessità di un'apposita domanda di inefficacia di tali pagamenti.



Del tutto inconferente al caso in esame appare infine il principio enunciato da Cass. 515/2016 e 6333/2019 richiamate da A [REDACTED] in memoria di replica, relative alla diversa ipotesi dell'azione proposta dai dipendenti dell'appaltatore nei confronti della committente, trattandosi di azione proposta da creditori cui è assicurato il grado di privilegio generale più alto, a favore dei quali è peraltro prevista l'esenzione di cui all'art. 67, 3° comma, lettera f), l.f.

3.1. Insussistenza dei presupposti per la compensazione.

Sotto un diverso profilo, va ribadito che, come osservato *sub* 3., il pagamento effettuato dal mittente in favore del sub-vettore estingue, in primo luogo, un debito proprio del primo (coobbligato) nei confronti del secondo, estinguendo, al contempo, il debito del vettore nei confronti del sub-vettore.

Il pagamento in esame appare perciò idoneo a far sorgere un credito di regresso del mittente nei confronti del vettore, suscettibile di compensazione con il credito di quest'ultimo – in caso di suo fallimento – nei limiti di cui all'art. 56 l.f.

La compensazione non potrebbe tuttavia operare nel caso in esame, per difetto del requisito di anteriorità di entrambi i crediti: T [REDACTED] è difatti creditrice di A [REDACTED] in forza dei contratti di trasporto conclusi (ed eseguiti) ante fallimento; A [REDACTED] è, di contro, creditrice in regresso nei confronti di T [REDACTED] per effetto dei pagamenti eseguiti in data successiva alla dichiarazione di fallimento di quest'ultima.

4. Pronunce conseguenti.

In conclusione, richiamate le considerazioni svolte *sub* 3 e 3.1., va in primo luogo respinta la domanda di accertamento negativo proposta da A [REDACTED]

Va di contro accolta la domanda riconvenzionale proposta dal fallimento e, per l'effetto, A [REDACTED] va condannata al pagamento, in favore della curatela, della somma di € 23.307,63=, con gli interessi di legge dalla data della domanda giudiziale (costituzione del fallimento in data 29.9.2022) al saldo.

Si osserva, in particolare, che il credito vantato dal fallimento deve ritenersi senz'altro provato sulla scorta del chiaro riconoscimento operato dalla stessa A [REDACTED] già con l'atto di citazione (pag. n. 3:



“In data 23.04.2019 T [REDACTED] è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia; a tale data risultavano aperte posizioni non saldate per complessivi € 72.667,18 [...].

In adempimento delle richieste ricevute, A [REDACTED] ha corrisposto l'importo pari ad € 18.746,83 in favore del sub-vettore A [REDACTED] e l'importo pari ad € 4.560,80 in favore del sub-vettore T [REDACTED]. Con tali pagamenti, A [REDACTED] a fronte di una richiesta complessiva da parte del Fallimento per € 72.667,18, ha quindi corrisposto alla Curatela il minor importo pari ad € 49.359,55, in quanto l'importo di € 23.307,63 è stato pagato ai sub-vettori; l'importo di € 23.307,63 altro non rappresenta se non la somma dell'importo già versato in favore del sub-vettore Au [REDACTED] e del sub-vettore T [REDACTED]”).

Tale riconoscimento impone di disattendere le contestazioni di tenore del tutto generico formulate da Alfa Acciai con la memoria *ex art.* 183, 6 ° comma, n. 1 c.p.c., e riproposte, in modo altrettanto generico, in comparsa conclusionale.

5. Spese

Le spese seguono la soccombenza; A [REDACTED] va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla curatela del fallimento per il presente giudizio, che si liquidano, come da nota spese, in € 237,00= per spese ed € 4.237,00= per compensi (richiesti in misura inferiore ai valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie la domanda proposta in via riconvenzionale dalla curatela e, per l'effetto, condanna l'attrice A [REDACTED] al pagamento, in favore del convenuto fallimento di T [REDACTED] della somma di € 23.307,63=, oltre interessi *ex art.* 5 d.lgs. 231/02 dal 29.9.2022 al saldo, nonché della somma di € 237,00= per spese ed € 4.237,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, per compensi, a titolo di rifusione delle spese di lite.

Così deciso in Brescia il 7.7.2025.



Sentenza n. 3015/2025 pubbl. il 09/07/2025
RG n. 6177/2022
Repert. n. 5122/2025 del 09/07/2025
Sentenza n. cronol. 3426/2025 del 09/07/2025

Il giudice
dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

